RIORDINAMENTO DELLA LEGISLAZIONE PENSIONISTICA DI GUERRA

Art. 104

Ripristino del diritto per amnistia, grazia o riabilitazione

Il diritto a pensione, assegno od indennita' che sia stato perduto per una qualunque delle cause contemplate dall'articolo 102 puo' essere ripristinato, con decreto del Ministro per il tesoro, quando sia intervenuta amnistia, grazia o riabilitazione. Il ripristino del diritto decorre dalla data di entrata in vigore del provvedimento che concede l'amnistia o del decreto del Presidente della Repubblica che accorda la grazia ovvero dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di riabilitazione. Ai fini dell'applicazione del precedente comma, l'interessato deve presentare domanda entro un anno, rispettivamente, dalla declaratoria con cui e' stata applicata l'amnistia, dalla entrata in vigore del decreto presidenziale o dalla data in cui la sentenza di riabilitazione e' passata in giudicato. Ove la domanda sia presentata oltre detto termine, il ripristino ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. Ripristinato il diritto del titolare, cessano in tutti i casi di avere effetto le concessioni a favore degli altri aventi diritto, di cui all'articolo 103. Le somme eventualmente corrisposte ai congiunti, posteriormente alla data di ripristino, saranno imputate, limitatamente all'importo degli arretrati costituiti dalle rate maturate, al trattamento pensionistico ripristinato.

Versione in vigore dal 21 aprile 1968, non più in vigore dal 1 febbraio 1979 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra
Estremi	Legge 18 marzo 1968, n. 313
Titolo	VIII — Delle procedure
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 1968

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-della-legislazione-pensionistica-di-guerra/art-104-ripristino-del-diritto-per-amnistia-grazia-o-riabilitazione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it